



Direttiva
concernente la procedura per il trattamento delle richieste di aiuti finanziari
in applicazione dell'ordinanza del 16 maggio 2018 sulle misure volte a
prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento

del 15 giugno 2018 (stato 5 marzo 2026)

Il direttore supplente di fedpol,

visto l'articolo 15 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 maggio 2018 sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento¹,

emana la direttiva seguente:

Art. 1 Oggetto

La presente direttiva disciplina i dettagli della procedura per il trattamento delle richieste di aiuti finanziari che sono presentate al Segretariato della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) in virtù dell'ordinanza del 16 maggio 2018 sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento (di seguito: ordinanza) e trattate da quest'ultimo insieme all'Ufficio federale di polizia (fedpol) e con il coinvolgimento dei Cantoni e dei Comuni interessati.

Art. 2 Entrata nel merito

¹ Il Segretariato della RSS entra nel merito di una richiesta se è presentata entro il termine stabilito ed è corredata della documentazione necessaria.

² Il Segretariato della RSS respinge le richieste incomplete ed invita il richiedente a completare la documentazione necessaria.

³ Le richieste che il Segretariato della RSS giudica in linea di massima meritevoli di sostegno, ma che sotto il profilo del contenuto non sono sufficientemente motivate, sono rinviate al richiedente con l'invito a completarle.

⁴ In caso di mancato rispetto ingiustificato dei termini concessi ai sensi dei capoversi 2 e 3, le richieste di aiuti finanziari non sono prese in considerazione.

Art. 3 Documenti da presentare

¹ Una richiesta è completa quando è corredata dei seguenti documenti in formato cartaceo:

1. il modulo di richiesta debitamente compilato (da trasmettere anche in forma elettronica);
2. gli ulteriori documenti richiesti conformemente al modulo di richiesta, elencati qui di seguito:

- a. gli statuti dell'organizzazione richiedente;
- b. l'ultimo rapporto di attività;
- c. informazioni sull'organizzazione di progetto;
- d. il budget dell'organizzazione per l'anno corrente;
- e. il budget stabilito per la misura;
- f. una polizza di versamento intestata all'organizzazione richiedente.

² Il richiedente è libero di allegare, oltre alla documentazione richiesta al capoverso 1, anche altri documenti rilevanti ai fini della comprensione della misura da sostenere, quali la descrizione dell'idea di base, articoli di stampa, prospetti oppure opuscoli.

³ Il Segretariato della RSS può invitare il richiedente a fornire ulteriori informazioni necessarie ai fini della valutazione della richiesta.

Art. 4 Condizione materiale per la concessione degli aiuti finanziari

¹ Il richiedente deve dimostrare di disporre delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza pratica necessarie per attuare la misura oggetto del sostegno.

Art. 5 Condizioni per il finanziamento

¹ Poiché gli aiuti finanziari della Confederazione ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili della misura (art. 8 cpv. 2 dell'ordinanza), il richiedente deve dimostrare che almeno il 50 per cento dei costi di progetto preventivati è già coperto.

² Possono essere considerati costi computabili (art. 8 cpv. 2 dell'ordinanza) una prestazione finanziaria, l'esecuzione di prestazioni lavorative, la messa a disposizione di infrastrutture ecc. Tali costi devono essere illustrati nel modo più preciso possibile.

³ Il volontariato non è considerato un costo computabile.

⁴ I costi per il personale sono calcolati sotto forma di giorni/persona o ore/persona. Si applicano i seguenti importi massimi:

- 1040 fr. al giorno o 130 fr. all'ora per attività di gestione di progetti;
- 880 fr. al giorno o 110 fr. all'ora per la collaborazione a progetti;
- 640 fr. al giorno o 80 fr. all'ora per attività amministrative.

Gli importi massimi sono stati calcolati sulla base di 220 giorni di lavoro all'anno o 8 ore di lavoro al giorno per persone in un rapporto d'impiego. Gli importi massimi per le risorse di personale devono essere rispettati. In casi giustificati sono possibili delle deroghe. Gli oneri sociali sono inclusi negli importi.

Le prestazioni fornite da fornitori di prestazioni esterni non sono considerate costi per il personale ai sensi di questi importi. Per tali prestazioni occorre presentare le relative offerte insieme al preventivo.

Art. 6 Esame materiale delle richieste

¹ Il Segretariato della RSS esamina le richieste insieme a fedpol. Consulta i Cantoni e i Comuni interessati.

² Può chiedere inoltre il parere di specialisti esterni.

Art. 7 Decisione

La decisione è comunicata, nel limite del possibile, entro tre mesi per iscritto.

Art. 8 Versamento

Le modalità di versamento sono definite all'interno della decisione formale.

Art. 9 Rapporti

In aggiunta al rapporto e al conteggio finali (art. 16 cpv. 2 dell'ordinanza), nella decisione formale è possibile chiedere la presentazione di un rapporto e un conteggio intermedi.

Art. 10 Misure previste dal diritto in materia di sussidi in caso di adeguamenti successivi del progetto

¹ Se dopo la presentazione della richiesta o durante l'attuazione della misura oggetto del sostegno vi sono modifiche sostanziali rispetto alle informazioni fornite nella richiesta presentata (segnatamente concernenti il contenuto e l'entità della misura, i responsabili della misura, il finanziamento o lo scadenzario), il richiedente è tenuto a segnalare immediatamente le modifiche a fedpol.

² Se le modifiche sono talmente sostanziali in termini qualitativi o quantitativi che l'obiettivo originario della misura non può essere più raggiunto o può essere raggiunto solo in parte, fedpol si riserva il diritto di applicare le misure di cui agli articoli 28 e seguenti della legge del 5 ottobre 1990² sui sussidi.

Art. 11 Pubblicazione degli aiuti finanziari

Il Segretariato della RSS pubblica in modo appropriato una breve descrizione delle misure sostenute tramite gli aiuti finanziari, compresa l'indicazione dell'organizzazione beneficiaria del sostegno.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 1° luglio 2018.

Ufficio federale di polizia fedpol



Martin Föhse
Direttore supplente

² RS 616.1